



COMUNE DI BELMONTE CALABRO

(Provincia di Cosenza)

✉ Viale Michele Bianchi - 87033 Belmonte Calabro - ☎ 0982-400207 📠 0982 400608 💻 e-mail: belmonte_calabros@tiscali.it

Prot. n. _ 1422 - del _21 /marzo _/2020

ORDINANZA N._08 _

OGGETTO: AGGIORNAMENTO MISURE PROFILATTICHE CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA MALATTIA INFETTIVA CODIV - 19 (ART.50 DEL D.LGS. 267/2000) LIMITAZIONI.

IL SINDACO

Tenuto conto

che l'Organizzazione mondiale della Sanità, il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 (Coronavirus) un'emergenza sanitaria di pubblica rilevanza internazionale;

- **che** lo Stato Italiano, fra altri, per il proprio territorio, ha adottato:

a) il DPM del 23 febbraio 2020 n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i successivi provvedimenti attuativi di natura normativa e amministrativa;

b) i decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e del 9 marzo 2020, recanti misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale, nonché, da ultimo, il D.P.C.M. dell'11 marzo 2020;

Richiamato in particolare Part. 3 comma 1 lettera m) del copra citato DPCM dell'8.3.2020 a mente del quale: "*chiunque a partire dal 14° giorno antecedente la data di pubblicazione del presente decreto, abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dalla Organizzazione Mondiale della Sanità, deve comunicare tale circostanza al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria competente per territorio, nonché al proprio medico di Medicina Generale ovvero al pediatra di libera scelta*"

Che anche le Regioni hanno adottato provvedimenti relativi alla propria competenza territoriale sanitaria e, in tal senso, anche la Regione Calabria

VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione n. 1 del 27 febbraio 2020, n. 3 dell'8 marzo 2020, n. 4 del 10 marzo 2020, n.10 del 17/3/2020 e la n°11 del 17/3/2020;

CONSIDERATO che anche nella Regione Calabria comincia a diffondersi il contagio con un aumento progressivo e preoccupante, in termini percentuali;

ATTESO che gli epidemiologici concordano che i giorni a venire sono cruciali per l'evolversi del contagio da COVID- 19;

CONSIDERATO che gli appelli a restare a casa ed evitare possibili situazioni di contagio non sono stati pienamente rispettati;

RITENUTO che la rapida evoluzione della diffusione del Covid- 19 richiede l'assunzione immediata di ogni utile misura di contenimento e gestione, adeguata e proporzionata all'evoluzione della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni ed indirizzi

operativi univoci per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

RITENUTO, quindi, di imporre alla cittadinanza limitazioni in merito che vadano nella giusta direzione per limitare ed impedire gli effetti da contagio;

TENUTO CONTO che le misure che si intendano adottare costituiscono in parte integrazione a fattori Locali ed in parte confermano e /o specificano le disposizioni in materia, emanate dalle Superiori Autorità;

VISTO il D.L. del 18/3/2020, n°18, recante "Misure di potenziamento del servizio Sanitario nazionale e di sostegno economico alle famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid -19";

VISTI l'emanato del Ministro della Salute ed ordinanza n° 12 del Presidente Regione Calabria del 20/03/2020;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i. e ritenuto che vi siano sufficienti motivi per emanare un provvedimento finalizzato a garantire e tutelare la salute pubblica;

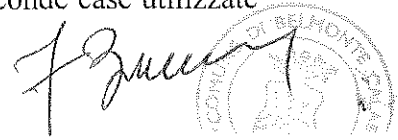
VISTE le leggi provinciali e Regionali;

VISTO il T.U. n. 267/2000;

DATO ATTO che il Sindaco in materia di sanità ed igiene pubblica ed ordine pubblico agisce come autorità amministrativa locale;

ORDINA

- 1) E' fatto obbligo a tutti i cittadini di Belmonte Calabro di rimanere nelle proprie abitazioni, con decorrenza immediata e fino al 03 aprile 2020. A chiunque, che non sia residente o domiciliato nel Comune di Belmonte Calabro, è fatto divieto di accedere nello stesso territorio comunale, eccezion fatta per motivi di lavoro, di salute o per assistere un proprio caro anziano o diversamente abile, che saranno comprovate con la relativa prescritta autocertificazione, da esibire al personale delegato ai controlli come da decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sull'argomento;
- 2) A far data dal 17.marzo/2020, chiunque abbia fatto ingresso nel territorio comunale di San Lucido o Montebello Ionico, e comunque tutti i cittadini che si allontanano dai comuni di San Lucido o Montebello per spostarsi nel comune di Belmonte Calabro per svolgere attività autorizzata di cui, all'art. 2 dell'ordinanza regionale 17.03.2020, devono prendere contatti con le autorità locali e sanitarie al fine di verificare le relative autorizzazioni e se i dispositivi di protezione individuale siano a norma di legge. In caso contrario, chiunque si deve porre in quarantena obbligatoria e darne immediata comunicazione al medico curante ed alle autorità locali;
- 3) E' indicato l'approvvigionamento spesa di famiglia per più giorni invece non è consentito allo stesso nucleo familiare fare la spesa per più di una volta al giorno e nel numero di una persona a famiglia, salvo comprovate esigenze/urgenze;
- 4) E' vietato sostare su panchine e aree pubbliche (ville, piazze e aree a verde ecc.);
- 5) E' vietata qualsiasi attività ludica, sportiva e motoria all'aperto, anche in forma individuale, lungo le strade del comune di Belmonte Calabro. Le predette attività possono essere svolte da soli e solo per motivi di salute in prossimità della propria abitazione e comunque evitando ogni possibile compresenza di altre persone;
- 6) Le esigenze dei propri animali di affezione devono essere espletate solo in prossimità della propria abitazione/ domicilio, avendo cura di lasciare pulito i luoghi di bisogno;
- 7) I dispositivi di protezione sono obbligatori quando si entra negli esercizi commerciali e non, e/o presso gli uffici pubblici;
- 8) " Sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti di asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro; Nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che precedono o seguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza";



- 9) Non è consentita giustificazione di ritenuta esigenza/urgenza a più persone dello stesso nucleo familiare e per uguale esigenza nell'arco della giornata salvo casi meramente dimostrativi;
- 10) L'eventuale presenza di accompagnatore può essere consentita per soli motivi di salute, ove sia dimostrativa, indispensabile, necessaria o certificata, ovvero per motivi di lavoro, qualora si tratti di spostamenti di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare ed in relazione al tragitto da/per il luogo di lavoro di uno di essi;
- 11) Non è consentito lavoro di pulizia, pur essendo esigenza, ai non addetti ai lavori, mentre quelli autorizzati devono osservare distanze di sicurezza ed ogni norma igienica (dentro e fuori dagli stabili);
- 12) E' disposta la chiusura del Cimitero Comunale, garantendo solo le operazioni di tumulazione mentre la singola visita, da poter ritenere " esigenza psicologica " ed eccezionale, deve osservare ogni regola di sicurezza con apposita mascherina e con divieto di posa floreale od oggettistica sui sepolcri e/o simulacri di non pertinenza;
- 13) Che tutte le attività esercenti nel Comune di Belmonte Calabro facciano rispettare quanto sancito dai DPCM e dalla presente ordinanza, in riferimento alle distanze da mantenere, all'uso delle mascherine, all'uso dei presidi igienizzanti per le mani all'entrata e all'uscita degli esercizi o all'uso di guanti monouso durante l'acquisito e al controllo dell'afflusso per evitare assembramenti pericolosi.
- 14) È vietato il commercio ambulante sul territorio comunale di esercenti provenienti da altri comuni, nonché la chiusura di aree di mercato e di tutti gli impianti sportivi.

DISPONE

- 1) pubblicazione all'Albo pretorio comunale;
- 2) La trasmissione della Presente Ordinanza a:
 - Prefettura UTG Cosenza
 - ASP Calabria - Provincia di Cosenza.
 - Al Presidente della Regione Calabria.
 - Alla Polizia Municipale.
 - Alla Stazione dei Carabinieri di Belmonte Calabro;
 - VV.UU. di Belmonte Calabro.

DISPONE altresì,

La presente ordinanza ha effetto immediato e trova applicazione fino al **03/04/2020**, fatto salvo eventuali proroghe per disposizione di legge;

La Polizia Municipale e le altre forze di polizia sono incaricati di vigilare sul rispetto di quanto disposto.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale;

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni, dalla pubblicazione del presente provvedimento.

Belmonte Calabro, 21/3/2020

IL SINDACO

Dott. Francesco BRUNO

